



**COMUNE DI MODENA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
Ufficio Tributi**

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Art. 4 Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23-Art. 52 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 11/06/2012;

Integrato:

- con efficacia dal 1° ottobre 2012 con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 27/09/2012;
- con efficacia dal 1° aprile 2014 con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 13/03/2014;
- integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30/03/2017;
Adeguato alla normativa con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 03/03/2022.

INDICE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi e Criteri

Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione

Capo II DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

Art. 3 Presupposto d'imposta

Art. 4 Soggetto passivo

Art. 5 Adempimenti del Responsabile del pagamento e degli adempimenti d'imposta

Art. 6 Determinazione dell'imposta

Art. 7 Esenzioni

Art. 8 Attività di controllo e di accertamento dell'imposta

Art. 9 Sanzioni

Capo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Decorrenza e rinvio

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi e criteri

Nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dalle Leggi ed in generale dall'Ordinamento Giuridico Tributario, il Comune istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel rispetto dei criteri di gradualità in proporzione al prezzo con riferimento alla classificazione della struttura ricettiva fissato dalla Legge per notte di soggiorno, al fine di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, è l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno, in attuazione dell'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 .
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi previsti nel Bilancio di Previsione del Comune di Modena per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, per la manutenzione, fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché per i servizi pubblici locali.
3. La destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno per le finalità, di cui al precedente articolo 1 e del comma 2 del presente articolo, viene documentata dall'Amministrazione annualmente entro il termine di approvazione del Conto del Bilancio Consuntivo.

CAPO II DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

Art. 3 Presupposto d'imposta

1. Presupposto d'imposta è il soggiorno per notte in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Modena, come definite dalla normativa in materia di turismo.
2. L'imposta è dovuta per persona e per ciascun soggiorno per notte fino ad un massimo di dieci (10) soggiorni per notte nell'anno: periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, per struttura ricettiva.

Art. 4 Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Modena, che pernotta nelle strutture ricettive, di cui al precedente articolo 3, situate nel territorio del Comune.
2. Il soggetto passivo è tenuto, entro il termine di ciascun soggiorno, a corrispondere l'imposta dovuta al Comune direttamente al responsabile, di cui al successivo articolo 5, presso la cui struttura ricettiva ha pernottato; il responsabile rilascia contestualmente al soggetto passivo la ricevuta del versamento d'imposta effettuato.

Art. 5 Responsabile del pagamento e degli adempimenti d'imposta.

1. Il gestore della **struttura ricettiva** è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, di cui al precedente articolo 4, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, in caso di soggiorni per **locazioni brevi** ovvero soggiorni effettuati con contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 (trenta) giorni ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge 24/04/2017, n. 50 convertito dalla Legge 21/06/2017, n. 96 e successive modificazioni, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, di cui al precedente articolo 4, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il responsabile è tenuto ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'istituzione ed applicazione dell'imposta di soggiorno, anche mediante materiale informativo all'uopo predisposto.
4. Il responsabile provvede, per conto dell'ospite, alla riscossione dell'imposta rilasciando al cliente quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede al riversamento al Comune di quanto versato a titolo d'imposta.
5. Il responsabile effettua il riversamento al Comune delle somme incassate a titolo d'imposta entro i quindici giorni dalla fine del trimestre con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico bancario allo sportello o in via telematica su apposito conto corrente dedicato;
 - b) mediante pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale e sue filiali;
 - c) mediante i canali di pagamento telematici, quali ad esempio PagoPA e altre forme o modalità attivate dall'Amministrazione comunale.
6. La dichiarazione d'imposta deve essere presentata da parte del responsabile cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
7. La dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021.
8. Nelle more di approvazione del Decreto Ministeriale si continuerà a presentare, anche in via telematica con l'apposita procedura dedicata, nei termini di cui sopra, utilizzando il modello di dichiarazione comunale per quanto compatibile.

Art. 6 Determinazione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è dovuta per persona e per notte di soggiorno, cioè per pernottamento, in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Modena.
2. L'imposta è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notte di soggiorno, con riferimento alla tipologia e quindi alla classificazione delle strutture ricettive, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
3. La misura dell'imposta è stabilita, in base ai criteri ed entro il limite massimo stabiliti dalla legge, secondo la misura distinta per categoria di classificazione della struttura alberghiera, extra-alberghiera e della struttura ricettiva all'aria aperta; mentre per le strutture extralberghiere o di altra tipologia ricettiva prive di classificazione per categoria si applica la misura d'imposta pari ad euro 0,50 come descritto nel prospetto allegato A).

Art. 7 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al 12° anno di età compreso;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) i genitori o accompagnatori che assistono minori di anni diciotto e portatori di handicap non autosufficienti degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio in ragione di due persone per paziente;
 - d) i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative;
 - e) i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza;
 - f) i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali;
 - g) i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti alla Scuola Media Superiore, a Corsi di formazione professionale, all'Università e all'Alta Formazione post universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età compreso.
 - h) i dipendenti e collaboratori della struttura ricettiva, i tirocinanti e stagisti provenienti da scuole alberghiere, che soggiornano per motivi di lavoro e di formazione-lavoro.
2. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alle lett. b), c) e d) è la presentazione da parte dell'interessato, al responsabile, della certificazione della struttura sanitaria o di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la terapia ed il relativo periodo delle prestazioni.

3. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alla lett.g) è la presentazione da parte dell'interessato, al responsabile, della certificazione della struttura scolastica/formativa, universitaria/post universitaria o del tirocinio oppure di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti.

4. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alla lett.h) è la presentazione da parte dell'interessato, al responsabile, della certificazione della scuola alberghiera oppure di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'iscrizione o il rapporto di lavoro. In alternativa, per i dipendenti e collaboratori della struttura ricettiva può essere presentato dal responsabile un elenco dei nominativi di tali soggetti, attestante la sussistenza del rapporto di lavoro, da allegare alla dichiarazione.

Art. 8 Attività di controllo e di accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua, secondo i termini e le modalità previsti dalle vigenti normative in materia fiscale, il controllo dell'imposta di soggiorno. Il responsabile è tenuto a fornire, su richiesta dell'Amministrazione, atti e documenti comprovanti la dichiarazione resa ai sensi del citato articolo 5 del presente Regolamento.

2. Per l'accertamento, la riscossione e i rimborsi nonché per la disciplina generale dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui ai commi da 161 a 170 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e comunque le disposizioni normative sui tributi locali .

Art. 9 Sanzioni

1. Le violazioni tributarie sono formalmente contestate ed irrogate nel rispetto delle leggi di riferimento, dei principi generali e secondo le modalità stabiliti dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e 473 e della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – articolo unico, commi da 161 a 170 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dell'articolo 1, comma 784 e successivi, della Legge 27/12/2019, n.160 e dovranno essere assolte secondo i termini e le modalità indicati.

2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nella misura minima dall'art. 4, comma 1-ter, quarto periodo del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23 per i soggiorni “in struttura ricettiva” e dall'art. 4 del Decreto Legge 24/04/2017, n. 50 convertito dalla Legge 21/06/2017, n. 96 e successive modificazioni per i soggiorni “in locazione breve”.

4. Per le altre violazioni degli adempimenti amministrativi del presente regolamento si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Decorrenza e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento, una volta approvato ed esecutivo ai sensi di legge, si applicherà dal 1° luglio 2012.
2. A decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'articolo 13, comma 15-quater, del Decreto Legge 201/2011 convertito nella Legge 22/12/2011, n. 214 il regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel sito del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF).
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative tributarie vigenti e al regolamento delle Entrate Tributarie e Patrimoniali, in quanto compatibili.